



TRIBUNALE DI CUNEO

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cuneo

PROVVEDIMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART.175 BIS, C.4 C.P.P.

Con provvedimento del 15 gennaio 2026 (prot.n.136/2026), a fronte delle criticità registrate anche dal MA.GRIF. e inerenti all'uso dell'applicativo ministeriale APP 2.0 dato per il processo penale telematico, si è disposta

- ♣ la sospensione dell'uso dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva, con possibilità, per i soggetti abilitati interni, di redigere e depositare, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., con modalità analogiche (mediante il principio del "doppio binario") anche gli atti per i quali dal 1° gennaio 2026 è stata introdotta l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo in questione, fino al **31 marzo 2026**
- ♣ la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva quanto alla procedura dedicata alla validazione e alla iscrizione/assegnazione delle comunicazioni delle notizie di reato, con possibilità per i soggetti abilitati interni dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., di iscrivere e, poi, assegnare, le notizie di reato secondo le modalità analogiche e ricorrendo all'applicativo SICP (mediante il principio del "doppio binario"), fino al **31 marzo 2026**.

Resta comunque da rilevare che, al di là della prevista sospensione in via esclusiva del ricorso ad APP, dal 1° gennaio 2026, in adempimento delle previsioni normative di cui al Decreto 29 dicembre 2023 n.217 in materia di processo penale telematico, come modificato dal successivo Decreto 27 dicembre 2024 n.206, in questo Ufficio si procede al deposito telematico per tutti gli atti del procedimento ai sensi dell'art.111 bis c.p.p. e, dunque, per tutti gli atti compiuti dal PM nel corso delle indagini preliminari, comprensivi degli atti, richieste, memorie da inoltrare alla Sezione GIP e al Tribunale Ordinario, (nonché nei rapporti con la Procura Europea e la Procura Generale quanto al procedimento di avocazione; art. 3 comma 3 del D.M. 29 dicembre 2023 n. 217, come novellato dall'art. 1 del DM n. 206/2024) e che, a seguito del Decreto ministeriale del 30.12.2025:

- fino al **31 marzo 2026**, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del c.p.p., nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, potrà avere luogo anche con modalità non telematiche (art. 1 D.M. 30.12.2025 che ha inserito il comma 3 ter nell'art.3 del DM 29 dicembre 2023 n. 217).
- fino al **30 giugno 2026**, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, potrà avere luogo anche con modalità non telematiche (art. 1 D.M. 30.12.2025 che ha inserito il comma 3 bis nell'art.3 del DM 29 dicembre 2023 n. 217);

Allo stato attuale, pertanto e al di là del provvedimento di sospensione in via esclusiva dell'uso dell'applicativo nei termini di cui sopra, il ricorso ad APP **non sarà obbligatorio fino al 31.3.2026, divenendolo dal successivo 1°.4.2026:**

- per gli atti di impugnazione di cui agli artt. 309 e 311 c.p.p.;

- per gli atti di impugnazione in materia di misure cautelari reali di cui agli artt. 324, 325 c.p.p.
- per gli atti relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio

Parimenti, il ricorso all'applicativo APP **non sarà obbligatorio fino al 31.6.2026, divenendolo dal successivo 1°7.2026:**

- per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla materia delle intercettazioni (telefoniche, telematiche, informatiche, tra presenti).

Così premesso, essendo prossima la scadenza del termine di sospensione in via esclusiva nei termini appena richiamati, nonché in vista del prossimo obbligo dell'uso di APP anche per gli atti di impugnazione appena richiamati, si è richiesta al MA.GRIF. una nota riepilogativa sull'attuale, generale funzionamento dell'applicativo e sulle criticità ancora riscontrabili.

Le criticità di cui alla nota Mag.Rif 9.1.2026.

Nella nota qui allegata, il Mag.Rif segnala quanto segue:

"...già ad oggi segnalare che lo sforzo profuso nell'impiego – in via assolutamente prioritaria - dell'applicativo APP 2.0 continua da parte di tutti i componenti dell'Ufficio (magistrati e personale di segreteria) e ha consentito, come era auspicabile, di acquisire ed incrementare la familiarità nell'impiego dello stesso.

Permangono, tuttavia, talune criticità che ad avviso di questo MAGRIF non consentono di abbandonare l'attuale regime di doppio binario e segnatamente:

- permangono le criticità già segnalate con riferimento alle **Deleghe di indagine** destinate alle nostre Sezioni interne di PG. Occorre sperimentare la possibilità di ricorrere alla funzione 'redigi atto semplificato' e la possibilità per il personale di PG interessato di prenderne visione direttamente su APP (e non tramite Portale).
Con riferimento alla Polizia Giudiziaria esterna, si continua a riscontrare l'incompletezza dell'"indirizzario" delle Autorità di PG cui destinare l'atto, con conseguente necessità per il PM di trasmettere la delega in via analogica;
- con riferimento alle **istanze de libertate**, non sempre le stesse risultano essere inserite via portale PDP dal difensore con la conseguente impossibilità di trasmissione alla Procura, per il parere, dall'Ufficio GIP, con la conseguenza che non è certo che tutte le istanze siano effettivamente visualizzabili su APP. Ancora non consta che la presenza di istanze su cui provvedere siano visualizzabili con appositi alert/disclaimer nelle card "pervenuti" o "ricevuti";
- con riferimento alle **richieste di tabulati**, nonostante i correttivi e le implementazioni dell'applicativo, l'impiego di APP, ad oggi, è pressoché nullo. Vengono segnalate criticità da parte dell'ufficio GIP, in relazione alle quali occorre avviare in tempi rapidi un tavolo di confronto per la risoluzione della problematica e per il definitivo passaggio all'impiego dell'applicativo;
- sono state sperimentate criticità rispetto alla fase di **riapertura indagini**, ancora in fase di gestione da parte del fornitore del servizio, a seguito di apertura di apposito *ticket*: una volta richiesta e ottenuta l'ordinanza di riapertura indagini, non è possibile dare nuovo numero RGNR su SICP;
- la **modulistica disponibile** – ancorché notevolmente incrementata – non può dirsi completata;
- permangono le criticità inerenti la **visibilità dei procedimenti**, in ipotesi di temporanea improvvisa assenza del PM titolare (il quale non possa nemmeno provvedere da remoto via VPN) con necessità di provvedere *ad horas*. Non si ritiene di poter superare tale problematica attraverso temporanee riassegnazioni/coassegnazioni da parte del personale di Segreteria su SICP, di fatto in tal modo disattendendosi le regole ed i criteri di assegnazione contenuti nel Progetto Organizzativo.
Segnalo che tale problematica potrebbe essere in fase di risoluzione alla luce dell'implementazione dell'applicativo dello scorso 23.3.2026, recentemente comunicato dal Ministero, in relazione alla quale questo MAGRIF ha richiesto la ri-profilazione di tutti i PM e di tutto il Personale di Segreteria. Occorrerà, all'esito, verificare l'auspicabile risoluzione del problema;
- permane ancora l'impossibilità – nei procedimenti a citazione diretta – di avanzare la **richiesta di data udienza** onde poi emettere il decreto di citazione a giudizio. Con la conseguenza che, in un primo momento, il PM redige la bozza del decreto di citazione e la richiesta data udienza analogicamente e, in un secondo momento, ricevuta l'indicazione della data d'udienza, provvede a redigere il decreto di citazione e a inserirlo in APP. L'aggravio è oggettivo e non ancora risolto;
- **si segnala l'impossibilità di apporre più firme in un unico documento da parte del PM**: si pensi al caso di delega ad interrogatorio. Il PM è tenuto a alimentare APP in tre distinte fasi caricando/redigendo tre distinti documenti nelle apposite sezioni all'uopo dedicate: l'invito per rendere interrogatorio; l'informazione ex art. 369/369 bis c.p.p./ la delega alla PG incaricata, con un assai gravoso aggravio dei

tempi di redazione. L'applicativo non consente infatti di redigere e di caricare un unico documento in cui, in calce ad ogni atto, apporre la firma;

- l'Ufficio Iscrizioni ha ripreso – a seguito delle criticità sopra richiamate sperimentate lo scorso 15.1.2026 – ad utilizzare APP regolarmente. Il malfunzionamento è stato oggetto di segnalazione. Episodicamente si registrano ancora criticità analoghe o improvvisi errori di sistema che bloccano o rallentano la procedura di iscrizione, tanto da rendere necessario – specie con riferimento ai c.d. "atti urgenti" – il ricorso a SICP;
- da ultimo si stanno sperimentando criticità all'atto del caricamento del file word (pur in formato .docs) dell'atto di indagine, presentandosi un non meglio precisato messaggio di errore da parte dell'applicativo ("copia errore"); peraltro, anche a fronte del tentativo di caricamento del file in formato .pdf, il personale di Segreteria non riesce a scaricare l'atto tempestivamente.

Giova infine segnalare che permangono le due criticità di carattere "sistemico" e di ordine "generale" già rappresentate in occasione della nota di questo Mag.grif del 9.1.2026: il significativo **aggravio dei tempi** per la formazione degli atti di indagine, con conseguente complessivo rallentamento nella quotidiana attività del PM ed i **frequenti blocchi dell'applicativo** per ragioni non dipendenti all'Ufficio.

Circostanze, queste, che se valutate unitariamente a quanto sopra rappresentato, rendono auspicabile la proroga del provvedimento ex art. 175 bis.4 c.p.p. adottato da questo Ufficio lo scorso 15.1.2026".

§§§

Le criticità segnalate.

Le criticità dell'applicativo evidenziate nella nota del Mag.Rif attengono a molti aspetti anche fondamentali del procedimento penale.

E infatti, incidono sul normale ed efficiente svolgimento della fase delle indagini preliminari le problematiche date in tema di

deleghe di indagine, in modo da incidere nei rapporti con la polizia giudiziaria e non consentire l'urgenza dell'intervento di questo Ufficio nei casi necessari;

richieste di tabulati, anche in questo riflettendosi negativamente non solo sui rapporti con l'Ufficio g.i.p., ma anche sull'esigenza di poter disporre, nel più breve tempo possibile, di acquisizioni probatorie per il corretto sviluppo delle investigazioni

impossibilità di apporre più firme in un unico documento da parte del PM, posto che l'applicativo non consente di redigere e di caricare un unico documento, più atti di indagine e in cui, in calce ad ogni atto, il p.m. possa apporre la sottoscrizione. Sotto tale profilo, il ricorso ad APP appare defatigatorio, posto che si impone al p.m. di redigere e caricare nell'applicativo ogni singolo atto destinato alla polizia giudiziaria a titolo di delega (ad esempio: le informazioni di cui agli artt. 369/369 bis c.p.p.; la delega all'interrogatorio contenente l'Invito a Comparire e, infine, la delega alla polizia giudiziaria incaricata); ciò risolvendosi in un aggravio dei tempi di redazione e, in generale, in un generale e diffuso allungamento dei tempi procedurali

istanze de libertate, le cui criticità rappresentano un grave profilo posto che non è certo che tutte le istanze siano effettivamente visualizzabili su APP. Ancora non consta che la presenza di istanze su cui provvedere siano visualizzabili con appositi alert/disclaimer nelle card "pervenuti" o "ricevuti"

visibilità dei procedimenti: anche questa rappresenta una grave carenza dell'applicativo in caso di temporanea, improvvisa assenza del PM titolare (il quale non possa nemmeno provvedere da remoto via VPN) laddove si debba provvedere *ad horas*. Né la criticità appare ovviamente superabile mediante temporanee riassegnazioni/co-assegnazioni da parte del personale di Segreteria su SICP, essendo pur sempre necessari un motivato provvedimento del procuratore o del Procuratore aggiunto, talora non esperibile, a termini del Progetto Organizzativo

richiesta di data udienza: nei procedimenti a citazione diretta – l'applicativo ancora non permette di inserire e trasmettere la richiesta di data udienza, onde poi, avuta la data, poter emettere il decreto di citazione a giudizio. Di conseguenza, in un primo momento il PM redige la bozza del decreto di citazione e la richiesta data udienza in modalità analogica e, quindi, ricevuta l'indicazione della data d'udienza, provvede a redigere il decreto di citazione e a inserirlo in APP. Si tratta di un aggravio oggettivo che comporta un non efficiente ed efficace esercizio dell'azione penale, con riflessi negativi sui tempi processuali

frequenti blocchi dell'applicativo per ragioni non dipendenti all'Ufficio e con ogni probabilità dovute alle implementazioni e rimodulazioni in atto da parte degli organismi preposti, ciò tuttavia risolvendosi in malfunzionamenti rispetto alle tempistiche d'indagine e a quelle processuali.

Conclusioni.

Preso atto di tutte queste criticità, anche personalmente registrate da questo Procuratore, si deve concludere, come già rilevato nel provvedimento del 15 gennaio scorso, che si tratta di *carenze* dell'applicativo che si risolvono in un sostanziale malf funzionamento del medesimo in ragione

- dell'impossibilità di redigere nei termini di cui all'art.111 bis c.p.p. gli atti e i provvedimenti sopra indicati
- o, comunque, di redigerli con un rilevante dispendio di tempo ed energie,
- ovvero che non consentono di operare mediante l'applicativo in caso di ragioni di urgenza, con conseguente, da una parte, grave dilatazione dei tempi di tutta l'attività giudiziaria in termini inaccettabili, poiché influisce negativamente sia sull'efficiente ed efficace gestione di tutti gli affari sia sui rapporti con il Tribunale e con la polizia giudiziaria e, dall'altra parte, dell'impossibilità di agire tempestivamente quando le esigenze giudiziarie lo richiedano.

Come già rilevato con il provvedimento del 15 gennaio 2026, queste *carenze* impongono al Procuratore o la scelta forzata di non procedere agli atti di cui sopra ovvero, al fine di non permettere stasi procedurali e organizzative non giustificabili in ragione anche della necessità di assumere provvedimenti urgenti dati dalle indagini (ad esempio la richiesta di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici; quella di dare pronta esecuzione alle richieste di libertà; quella di agire con urgenza in assenza del p.m. assegnatario), di ritenere l'applicativo attualmente non funzionale all'organizzazione dell'Ufficio e all'osservanza dei principi della ragionevole durata dei procedimenti e dell'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale, andando anche a gravare sulla successiva attività giurisdizionale nel complesso, venendo penalizzati anche i rapporti con il Tribunale.

Rilevato che l'art. 175 bis, c.4 c.p.p. consente il deposito analogico degli atti in caso di malf funzionamento dell'applicativo informatico dato per il processo penale telematico e che tale malf funzionamento può essere attestato (anche) dal dirigente dell'ufficio giudiziario;

Rilevato che appare auspicabile che, entro un trimestre, siano introdotte innovazioni tali da eliminare le carenze evidenziate

PTM

letto l'art.175 bis, c.4 c.p.p. e richiamato quanto sopra, si attesta e si certifica il malf funzionamento dell'applicativo

e, pertanto, **si proroga**

- ♣ la sospensione dell'uso dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva, con possibilità, per i soggetti abilitati interni, di redigere e depositare, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., con modalità analogiche (mediante il principio del "doppio binario") anche gli atti per i quali dal 1° gennaio 2026 è stata introdotta l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo in questione, **fino al 30 giugno 2026**
- ♣ la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva quanto alla procedura dedicata alla validazione e alla iscrizione/assegnazione delle comunicazioni delle notizie di reato, con possibilità per i soggetti abilitati interni dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., di iscrivere e, poi, assegnare, le notizie di reato secondo le modalità analogiche e ricorrendo all'applicativo SICP (mediante il principio del "doppio binario"), **fino al 30 giugno 2026.**

Cuneo, 31 marzo 2026


Il Procuratore
Onelio Dodero

Si comunichi:

a tutti i Magistrati (togati e onorari)
a tutto il personale amministrativo
al Signor R.I.D. per il settore penale requirente
al Signor Mag.Rif.

Si trasmetta:

al Signor Presidente del Tribunale in sede
al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino
al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Si pubblichi nel sito web della Procura della Repubblica